



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 58 Del 18.06.2020	OGGETTO: Proposta al Consiglio aliquote Imu 2020: approvazione.
--	--

L'anno duemilaventi, questo giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12:50, nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.

Presente

Assente

LUPI ANGELO	Sindaco	X	
RENZI MASSIMILIANO	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
VECCHI ROBERTA	Assessore	X	
BARONI SILVIA	Assessore	X	
MAGGI CRISTIAN	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 18/06/2020	
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 18/06/2020	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota dello 0,56 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- aliquota dello 0,76 per cento relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze) , escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente, previa presentazione di apposita dichiarazione;
- aliquota dello 0,90 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 previa presentazione di dichiarazione;
- aliquota dell'1,04 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (esclusa la categoria D/7 alle condizioni di cui sopra), di cui lo 0,28 per cento riservato al Comune e lo 0,76 per cento riservato allo Stato;
- aliquota (ordinaria) dell'1,04 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative.
- detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,:

- 1) aliquota 2,3 per mille relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2) aliquota 1 per mille relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 3) aliquota 1 per mille relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché per le attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che chiedono l'agevolazione Imu (7,60 per mille);

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno

2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.250.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 284.397,88.

Considerato che dal trend degli incassi il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, pari alla conferma delle aliquote imu e tasi 2019:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,3 per mille;
- 4) fabbricati destinati alle attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, di proprietà dell'esercente e previa dichiarazione: aliquota 8,6 per mille;

- 5) fabbricati destinati alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente e previa dichiarazione: aliquota 8,6 per mille (di cui 1 per mille riservato al Comune e il 7,6 per mille riservato allo Stato);
- 6) abitazione e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota 7,6 per mille;
- 7) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'articolo 2 della legge 431/1998: aliquota 9 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,4 per mille (di cui il 2,8 per mille riservato al Comune e il 7,6 per mille riservato allo Stato);
- 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;
- 10) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille.

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale le aliquote di seguito indicate

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di proporre le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,3 per mille;
- 4) fabbricati destinati alle attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 di proprietà dell'esercente e previa dichiarazione: aliquota 8,6 per mille;
- 5) fabbricati destinati alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente e previa dichiarazione: aliquota 8,6 per mille (di cui l'1 per mille riservato al Comune e il 7,6 per mille riservato allo Stato);
- 6) abitazione e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota 7,6 per mille;
- 7) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'articolo 2 della legge 431/1998: aliquota 9 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,4 per mille (di cui il 2,8 per mille riservato al Comune e il 7,6 per mille riservato allo Stato);

- 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;
- 10) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giada De Francesco

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 24/06/2020

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco